



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15.03.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 31.05.2022
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 29.12.2025



Comune di Colle di Val d'Elsa
Ufficio Tributi
via Francesco Campana, 18 – c.a.p. 53034
tel. +39 0577 912555-444 fax +39 0577 912270
www.comune.collevaldelsa.it

Servizio Attività Economiche e Turismo
Comune di Colle di Val d'Elsa (Si)
Tel. 0577/924683 Fax 0577/901998
Mail. suap@comune.collevaldelsa.it



INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari del responsabile dell'imposta di soggiorno

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Obblighi del Responsabile dell'imposta di soggiorno

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali



Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 così come modificata dal DL 34/2020 e dal DL 41/2021. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, agriturismi, ed appartamenti locati per periodi brevi presenti sul territorio Comunale, per l'anno 2026 nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre, a decorrere dall'anno 2027 nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1^a, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e delle "locazioni brevi, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale e comunque per le finalità descritte al c. 6 del presente articolo.
5. A tal proposito alla delibera della giunta comunale di determinazione delle aliquote dell'imposta di soggiorno, verrà allegata una relazione illustrativa della destinazione di queste risorse in coerenza alle finalità indicate al successivo comma 6. Un'altra relazione illustrativa sulla realizzazione degli interventi finanziati dall'imposta dovrà essere allegata alla deliberazione di approvazione del rendiconto. Le relazioni verranno preparate a cura del responsabile attività economiche e turismo. La stessa relazione verrà inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali.
6. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvati con decreto legislativo 23 maggio 2001, n.79;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione breve, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione breve, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- d) Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e) Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f) Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive e gli appartamenti da destinare a locazioni brevi ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) Adeguamento delle strutture ricettive, e gli appartamenti da destinare locazioni brevi e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h) Progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari del Responsabile dell'imposta di soggiorno

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive o negli appartamenti destinati a locazioni brevi di cui al precedente articolo n. 1, e non risulta residente nel Comune di Colle di Val d'Elsa e ha l'obbligo di versare al Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, l'importo dovuto secondo le tariffe deliberate dal Comune;
2. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 29 aprile 2022)
3. I "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno" provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Colle di Val d'Elsa e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e all'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96.
4. I "Responsabili dell'Imposta di Soggiorno" sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento secondo le modalità e termini indicati al successivo art 5.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle" e "chiavi"; mentre per le altre strutture ricettive extralberghiere, per le "locazioni brevi" e gli agriturismi la misura dell'imposta è unica.
3. L'imposta non si applica oltre il 5 (quinto) giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva o nel medesimo appartamento destinato a "locazione breve" durante il periodo impositivo.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Colle di Val d'Elsa;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio e coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed i loro accompagnatori;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive e appartamenti destinati alle "locazioni turistiche brevi", a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - f) parenti e affini fino al quarto grado che si recano in visita a soggetti reclusi presso la Casa di Reclusione di Ranza;
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa o nel caso di locazioni brevi parenti e affini entro il quarto grado in via diretta e collaterale del proprietario dell'appartamento "locazione breve".
2. Portatori di handicap non autosufficienti;
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva o al proprietario o gestore dell'appartamento destinato alla locazione breve da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e





47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 5 – Obblighi del Responsabile dell'imposta di soggiorno

1. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno relativi alle strutture ricettive ubicate nel Comune di Colle di Val d'Elsa sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, in ottemperanza a quanto stabilito dall'amministrazione Comunale, nonché a richiedere il pagamento dell'imposta al soggetto passivo entro il termine del periodo di soggiorno di ciascun ospite, con rilascio di quietanza numerata e nominativa.
2. Il Responsabile dell'imposta di soggiorno è tenuto al versamento all'Amministrazione Comunale dell'imposta dovuta anche nel caso in cui il soggetto passivo non provveda al pagamento; il versamento dell'imposta dovuta dovrà essere effettuato nei termini di cui al successivo punto 3;
3. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno comunica al Comune di Colle di Val d'Elsa mensilmente, entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo, il numero totale dei soggiornanti nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, e gli importi dovuti e versati al Comune di Colle di Val d'Elsa tramite procedura telematica sul portale messo a disposizione dal Comune di Colle di Val d'Elsa
Solo per l'anno 2022 in via transitoria tale comunicazione dovrà essere effettuata:
 - entro il giorno 15 (quindici) luglio, il numero totale dei soggiornanti avvenuti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
 - entro il giorno 15 (quindici) novembre, il numero totale dei soggiornanti avvenuti nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre,
4. Le Comunicazioni devono essere trasmesse con apposita procedura telematica messa a disposizione dall'ente e in via transitoria per l'anno 2022 o eccezionalmente, in caso di impossibilità della presentazione in via telematica, esse potranno essere presentata per pec o su supporto cartaceo, con modello messo a disposizione dall'amministrazione e pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale e dovranno essere presentate anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura.
6. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono altresì inviare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, esclusivamente in via telematica come definito da dal Ministro dell'economia e delle finanze (DM 29 aprile 2022)
8. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per almeno 5 anni;





Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1^a, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al Responsabile dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il Responsabile dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Colle di Val d'Elsa.
È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il Responsabile dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il Responsabile dell'imposta di soggiorno della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5

Il versamento dovrà avvenire, tramite

- piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta "pagoPA" o tramite modello F24;
 - in via transitoria solo per l'anno 2022 con pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale indicandone la causale, a mezzo bancomat solo presso il servizio Tributi – piano terra della sede municipale via Campana 18 Colle di Val d'Elsa;
5. E' ammesso l'istituto del ravvedimento operoso e del ravvedimento per omesso/parziale versamento nei termini e nei modi stabiliti dalla legge:

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento e controlli

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I responsabili dell'imposta sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
 - invitare i soggetti passivi e i Responsabili dell'Imposta di Soggiorno ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e pagata ed i versamenti effettuati al Comune;





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- inviare ai Responsabili dell'Imposta di Soggiorno questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
 - effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale;
 - avvalersi degli strumenti conoscitivi e di contrasto all'evasione del tributo introdotti dall'art. 13 quater del D.L. 30/4/2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28/6/2019 n. 58;
5. il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al "Responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno" un apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019.

Articolo 8 – Sanzioni e interessi

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze delle "Comunicazioni Mensili" e della "Dichiarazione Annuale" da parte del "Responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.2006, comma 179.
5. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
6. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

7. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.
8. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente incrementato di n. due punti percentuali conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Comunale delle entrate vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente tramite all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata fatta salva la possibilità per il Comune di attivare la riscossione in proprio, in automatico, senza la necessità di provvedere alla notifica di una preventiva ingiunzione.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Articolo 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.





Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Colle di Val d'Elsa.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del provvedimento regionale, con il quale il Comune di Colle di Val d'Elsa è stato inserito nell'elenco delle località brevi della Toscana, avvenuto con decreto della Regione Toscana n. 32 del 12 gennaio 2012.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Colle di Val d'Elsa.
3. Il regolamento è inviato al Ministero dell'Economia e Finanza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 446/1997.

